

# **COMUNE DI ARPAISE**

**Assessorato alla Sicurezza**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA COSTITUZIONE ED IL**

**FUNZIONAMENTO DEL**

**GRUPPO COMUNALE**

**DI**

**VOLONTARI DELLA PROTEZIONE**

**CIVILE**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17.09.2009;*

*Testo entrato in vigore in data 17.09.2009*

## INDICE

ART. 1.....	3
ART. 2 .....	3
ART. 3 .....	3
ART. 4 .....	3
ART. 5.....	3
ART. 6 .....	4
ART. 7 .....	4
ART. 8 .....	4
ART. 9.....	4
ART. 10 .....	5
ART. 11 .....	5
ART. 12 .....	5

#### Art.1

1. E' costituito il gruppo comunale dei volontari di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, Associazioni, Gruppi Organizzati ed Enti residenti nel Comune, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile, in attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità interessanti il territorio comunale ed i comuni limitrofi, e di ripristino a seguito dell'emergenza.
2. Il gruppo opera, nei limiti del comma 1 del presente articolo, anche in collaborazione con altri gruppi di volontari, enti ed organizzazioni di altri comuni.

#### Art.2

1. L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, o dell'Assessore delegato, previo accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 1 ed esibizione del certificato medico di idoneità fisica.
2. L'adesione collettiva di Associazioni, Gruppi Organizzati ed Enti deve essere accompagnata dai nominativi dei soggetti interessati e subordinata ai vincoli del comma precedente.
3. Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.
4. I volontari tra i 16 ai 18 anni e dai 65 possono coprire ruoli di collaborazione per l'attività di prevenzione e dai 18 anni a i 65, attività operative.
5. I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo, la qualifica ed altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

#### Art.3

1. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo, si giova del contributo del Comitato Comunale di Protezione Civile costituito dal Segretario Comunale, dal Responsabile U.T.C. e dal Responsabile Polizia Municipale.
2. L'Unità Operativa Comunale, costituita dai tecnici comunali e dal vigile, coordina le squadre di cui al successivo all'art. 5.

#### Art.4

1. I volontari appartenenti al gruppo comunale saranno addestrati a cura della Direzione regionale della protezione civile, d'intesa con la Prefettura territorialmente competente, mediante tecnici abilitati della Direzione stessa, del Corpo forestale regionale e di Enti ed organismi, anche dello Stato, previe opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.

#### Art.5

1. All'interno del gruppo comunale possono essere formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversificati rischi incombenti sul rispettivo territorio.

2. Ogni squadra avrà un capo, nominato dal Sindaco con la diretta responsabilità delle attrezzature e mezzi in dotazione alla squadra.

#### Art. 6

1. Durante le emergenze il gruppo di volontari, anche strutturato in varie squadre, potrà agire d'iniziativa fino all'arrivo degli organi istituzionalmente preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto.
2. Tutte le attività svolte dalle varie squadre dovranno essere evidenziate in un apposito registro tenuto dal capo squadra, il quale avrà cura di farlo vistare dal Sindaco almeno due volte all'anno.

#### Art. 7

1. Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1, nonché a quelle esercitative, con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e di solidarietà.
2. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate.

#### Art.8

1. Per dotare il gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o di deposito di materiali e mezzi, il Comune potrà chiedere all'Amministrazione regionale la concessione di finanziamenti.
2. L'organizzazione, inoltre, trae ulteriori risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
  - a) contributi degli aderenti;
  - b) contributi di privati;
  - c) contributi dello Stato, di altri enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d) contributi di organismi internazionali;
  - e) donazioni e lasciti testamentari;
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni;

#### Art.9

1. Il gruppo comunale, verrà iscritto negli elenchi del Dipartimento nazionale.
2. Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, i seguenti benefici:
  - a) mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile è garantito il mantenimento del posto di lavoro;
  - b) trattamento economico e previdenziale: per il periodo d'impiego, è garantito il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di

lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;

c) copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

d) rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso di mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe dell'Automobile Club d'Italia in vigore.

#### Art. 10

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art.9, il Sindaco, dopo le comunicazioni di cui al secondo comma del precedente art.6, relative all'impiego del gruppo di volontari comunali in emergenza, ovvero nei casi di attività esercitativa, preventivamente approvata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, provvederà a certificare con nota alla Prefettura competente per territorio i nominativi ed i tempi d'impiego dei volontari.

#### Art. 11

1. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni da parte dei singoli volontari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, il quale potrà decretare l'eventuale provvedimento disciplinare, ovvero la conseguente esclusione comportante la restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale

#### Art.12

1. Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.  
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia a carattere nazionale e regionale.